

Orientamenti per l'utilizzo dell'identificativo dei soggetti giuridici (LEI)

Orientamenti per l'utilizzo dell'identificativo dei soggetti giuridici (LEI)

Introduzione

- 1.1. L'EIOPA divulga i presenti orientamenti riguardanti l'identificativo dei soggetti giuridici (LEI) indirizzati alle autorità nazionali competenti per la vigilanza dei settori delle assicurazioni e degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (di seguito "autorità nazionali competenti").
- 1.2. I presenti orientamenti hanno lo scopo di agevolare l'uso dei LEI quali codici d'identificazione univoci per le imprese e i gruppi di assicurazione e di riassicurazione, nonché per gli enti pensionistici aziendali o professionali soggetti al mandato di vigilanza delle autorità competenti nazionali (di seguito "tutti gli enti soggetti al loro mandato di vigilanza").
- 1.3. I presenti orientamenti mirano a istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci armonizzando l'identificazione dei soggetti giuridici al fine di garantire dati di alta qualità, affidabili e comparabili.
- 1.4. Con i presenti orientamenti, l'EIOPA sostiene l'adozione del sistema d'identificazione dei soggetti giuridici (LEI) proposto dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e approvato dal G20, con lo scopo di conseguire un'identificazione univoca a livello mondiale dei partecipanti alle operazioni finanziarie.
- 1.5. I presenti orientamenti sull'uso dei LEI come codici d'identificazione univoci rispondono alle seguenti ragioni:
 - l'uso comune del medesimo codice d'identificazione per le varie funzioni di relazione e in tutti i settori migliorerà significativamente la qualità delle informazioni, favorendo l'esecuzione efficiente del mandato dell'EIOPA definito dal suo regolamento istitutivo;
 - l'uso del LEI consentirà una migliore automazione del trattamento dei dati e una riduzione dell'onere di relazione, accrescendo la qualità e riducendo i costi per tutte le parti coinvolte;
 - l'ampio consenso fra le autorità europee e gli operatori del settore finanziario sul passaggio immediato a un sistema internazionale LEI è un elemento utile che agevolerebbe e favorirebbe molti obiettivi della stabilità finanziaria, fra cui la convergenza della vigilanza rafforzata e la fornitura di dati di alta qualità, attendibili e comparabili;
 - le ripercussioni dell'attuazione del sistema LEI sarebbero trascurabili rispetto ai benefici che ne deriverebbero, soprattutto dall'armonizzazione

dei codici d'identificazione attraverso le diverse giurisdizioni dell'UE e internazionali, le diverse autorità di vigilanza europee (l'EIOPA, l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA)) e fra gli istituti finanziari;

- la mancanza, a oggi, di opzioni alternative disponibili nei settori assicurativi o pensionistici. La possibilità di creare un nuovo codice EIOPA è stata presa in considerazione, anche se questa soluzione potrebbe facilmente generare costi e rischi operativi aggiuntivi per le autorità nazionali competenti e la stessa EIOPA, né affronterebbe la questione della coerenza con gli altri settori (banche e investimenti).

1.6. Ai fini dei presenti orientamenti sono utilizzate le seguenti definizioni e abbreviazioni:

- LEI, un codice identificativo dei soggetti giuridici, un codice alfa-numerico a 20 cifre collegato a informazioni di riferimento fondamentali che consente l'identificazione chiara e univoca di aziende operanti nei mercati finanziari internazionali;
- GLEIF (Fondazione internazionale per il codice identificativo dei soggetti giuridici) - in cui sono attive un'unità operativa centrale e unità operative locali. La Fondazione GLEIF di diritto svizzero è stata costituita in Svizzera e opera a titolo di fondazione senza scopo di lucro avente come obiettivo l'attuazione di un sistema LEI federato internazionale, compatibilmente con i principi di alto livello e le raccomandazioni dell'FSB, secondo quanto approvato dai capi di Stato e di governo del G20 (Los Cabos, in Messico, nel giugno 2012), nonché sotto la supervisione del ROC;
- GLEIS (sistema internazionale dei codici identificativi dei soggetti giuridici) - il sistema federato di soggetti realizzato dalle unità operative locali (LOU) e supervisionato dalla Fondazione GLEIF¹;
- COU (unità operativa centrale) - l'ente istituito dalla Fondazione GLEIF, che da un punto di vista operativo conduce i lavori del GLEIS e immette i dati nel sistema;
- LOU (unità operativa locale) - l'organismo, approvato dal ROC, che avrà il compito di registrare le entità nel sistema LEI, emettere e gestire il codice LEI;
- ROC (comitato di sorveglianza sulla regolamentazione) - il comitato delle autorità di regolamentazione finanziaria che sovrintende l'intero sistema.

¹ Per ulteriori informazioni, consultare la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria dell'8 giugno 2012: *A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets* [http://www.leiroc.org/publications/gls/roc_20120608.pdf]

- 1.7. Il sistema internazionale LEI (GLEIS) non è ancora pienamente operativo, anche se vari soggetti, sostenuti dalle autorità nazionali, hanno già iniziato a emettere identificatori simili al LEI (pre-LEI), al fine di soddisfare gli obblighi di relazione locale. Questi codici pre-LEI diventeranno codici LEI quando il sistema sarà pienamente operativo. Di conseguenza, i presenti orientamenti sono applicabili alla fase pre-LEI².
- 1.8. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell'introduzione.
- 1.9. Gli orientamenti si applicano a partire dal 31 dicembre 2014.

Orientamento 1 - Richiesta di un codice LEI

- 1.10. Le autorità nazionali competenti dovrebbero chiedere a tutti gli enti soggetti al loro mandato di vigilanza di ottenere un codice rilasciato da un LOU (un codice LEI).
- 1.11. È auspicabile che le autorità nazionali competenti sollecitino gli enti che riferiscono le informazioni conformemente alla direttiva "solvibilità II" a ottenere un codice LEI per tutte le entità che rientrano nel campo di applicazione del gruppo, come definito ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)³, su cui sono necessarie le informazioni per adempiere ai loro obblighi di relazione.

Orientamento 2 - Verifica della richiesta di un codice LEI

- 1.12. Le autorità nazionali competenti dovrebbero verificare che gli enti soggetti al loro mandato di vigilanza abbiano richiesto i codici LEI rispettando gli appositi termini:
 - a) per gli enti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva "solvibilità II", entro il 30 giugno 2015;
 - b) per tutti gli altri enti (compresi gli EPAP), entro il 30 giugno 2016.

² Mentre il GLEIS è ancora in fase di costituzione, alcune autorità di regolamentazione hanno già cominciato a invitare gli operatori di mercato a ottenere i codici LEI. Questi codici vengono emessi dai cosiddetti "pre-LOU". I codici pre-LEI corrispondono al formato del codice LEI e possono fungere da identificatori di riferimento fino a quando il GLEIS ufficiale non sarà del tutto operativo.

³ GU L 335 del 17.12.2009.

Orientamento 3 - Fornitura di istruzioni sull'utilizzo del codice LEI

1.13. È opportuno che le autorità nazionali competenti impartiscano le istruzioni circa la modalità con cui gli enti menzionati nell'orientamento 2 dovrebbero utilizzare in modo uniforme i codici LEI nell'adempire ai loro obblighi di relazione.

Orientamento 4 - Garanzia dell'uso del codice LEI nelle relazioni destinate all'EIOPA

1.14. Le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che le informazioni fornite all'EIOPA riguardanti tutti gli enti soggetti al loro mandato di vigilanza contengano i codici LEI ottenuti in conformità ai presenti orientamenti.

Norme concernenti la conformità e la relazione

1.15. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento istitutivo dell'EIOPA.

1.16. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

1.17. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti devono integrarli in modo appropriato nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.

1.18. Le autorità competenti confermano all'EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.

1.19. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

Disposizione finale sulla revisione

1.20. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.